



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sub allegato A.2)

Indicazioni operative per l'istituzione e l'attivazione di nuovi corsi di studio e di nuove facoltà

1. Corsi di laurea e di laurea magistrale

Le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono trasmesse al Ministero attraverso la Banca dati dell'offerta formativa, nei termini indicati in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203); ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

I corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio.

L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata:

- a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;
- a-2) ovvero - in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica - nelle sedi amministrative delle facoltà dell'Ateneo legittimamente istituite, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento;
- a-3) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20;



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

b) subordinatamente al possesso dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.

2. *Facoltà (o strutture didattiche competenti)*

2.1 Istituzioni e attivazioni

Nuove facoltà (o strutture didattiche competenti) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano già legittimamente funzionanti altre facoltà dell'Università, previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione, che assicuri la presenza, nella sede, di strutture e di docenza di ruolo nei settori scientifico disciplinari in misura sufficiente a garantire il possesso almeno dei requisiti minimi dei corsi di studio afferenti, nonché di coerenti attività di ricerca.

Fatto salvo quanto sopra indicato, è autorizzata con decreto del Ministro, previo parere favorevole del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, l'istituzione e l'attivazione di nuove facoltà:

- di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, previo parere favorevole anche del Ministero della salute;
- in sedi diverse dalla sede amministrativa dove siano già legittimamente funzionanti altre facoltà dell'Università.

2.2 Criteri di classificazione

In relazione alle esigenze operative del Ministero, e, fra l'altro, per una omogenea valutazione del rapporto studenti/docenti, saranno individuati, con apposito provvedimento, criteri di classificazione per individuare in maniera univoca l'area scientifico-disciplinare di appartenenza delle facoltà.